NOTA OPERATIVA CLAUSOLA ELASTICA - ARTICOLO 23 COMMA X CCNL 14 APRILE 2011 PERSONALE PORTALETTERE

Dati di carattere generale

Con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14 aprile 2011 le Parti hanno introdotto un nuovo strumento di flessibilità della prestazione di lavoro.

L'art. 23 comma X prevede, infatti, una ulteriore fattispecie di clausola elastica, destinata ai lavoratori a tempo indeterminato con contratto part-time verticale.

Le Parti hanno concordato che, al ricorrere di esigenze organizzative e produttive che possano essere soddisfatte mediante l'utilizzo di quanto disposto dal comma X del citato articolo contrattuale, potrà essere offerta ai lavoratori di cui sopra la possibilità di effettuare la propria prestazione di lavoro anche nei periodi non inclusi nel contratto individuale di lavoro.

Tale fattispecie di clausola elastica si caratterizza principalmente per i seguenti aspetti:

- 1. doppia volontarietà del lavoratore da esprimere sia in fase di attivazione della clausola sia in fase di accettazione dell'offerta proposta dall'Azienda;
- 2. il lavoratore potrà svolgere la prestazione oltre che presso il Comune ove insiste la propria struttura di assegnazione, anche presso una diversa ed ulteriore località che lo stesso potrà indicare in fase di formalizzazione dell'accordo tra Azienda e lavoratore;
- 3. l'attività resa in regime di clausola elastica sarà retribuita con una maggiorazione del 7% della retribuzione globale di fatto.

Invio lettera a tutti i potenziali interessati (portalettere)

Il RUR invia a tutti i soggetti potenzialmente interessati una lettera (cfr. all. 1) informativa che illustra i contenuti della previsione contrattuale unitamente al format di accordo per la sottoscrizione della clausola elastica di cui all'art. 23 comma X CCNL 14 aprile 2011.

La lettera potrà essere trasmessa con le seguenti modalità alternative:

- 1. presso l'ufficio di assegnazione dell'interessato e consegna della stessa, a cura del proprio responsabile, nel caso in cui l'invio coincida con il periodo di prestazione del lavoratore. Nel caso la consegna non vada a buon fine, il responsabile dell'ufficio ne darà pronta evidenza al RUR che procederà come indicato nel punto seguente;
- 2. con spedizione, a cura del RUR, all'indirizzo di residenza ovvero al domicilio eventualmente indicato dal lavoratore se diverso dalla residenza.

L'Azienda, inoltre, affiggerà in tutte le bacheche aziendali un apposito Comunicato al personale con i medesimi contenuti della richiamata lettera. Il Comunicato, nonché il format di accordo, saranno altresì disponibili sull'intranet aziendale.

Nella lettera informativa è specificato il numero telefonico ed il termine (**7 giugno 2011**) entro il quale gli interessati dovranno contattare la struttura risorse umane regionale relativa all'ufficio di assegnazione.

Interessati contattano RUR

La struttura RUR fornirà agli interessati tutte le indicazioni operative necessarie alla formalizzazione della clausola. Il RUR, inoltre, comunicherà agli interessati la possibilità di farsi assistere, per la formalizzazione della clausola, da un'Organizzazione Sindacale cui aderiscono o conferiscono mandato anche ai soli fini della sottoscrizione dell'accordo.

Sarà cura del RUR dare informazione, in tale occasione, relativamente al periodo in cui saranno rese disponibili in tutte le bacheche aziendali e nella intranet le liste provvisorie e definitive. Ciò

al fine di consentire agli interessati, compresi coloro che in tale periodo non rendono alcuna prestazione di lavoro, di prendere visione delle stesse.

Il RUR fornirà al lavoratore l'elenco dei Comuni dove insistono strutture aziendali nei quali sia potenzialmente utilizzabile la clausola elastica al fine di agevolare la scelta del dipendente.

Formalizzazione accordo

La struttura risorse umane regionale relativa all'ufficio di assegnazione dell'interessato procede alla convocazione del lavoratore, anche presso una struttura aziendale dalla stessa delegata, per la formalizzazione dell'intesa che dovrà essere perfezionata entro il **10 giugno 2011.**

Inserimento dei dati in procedura con indicazione dei Comuni

Formalizzato l'accordo, la struttura RU regionale di cui sopra inserisce tutti i dati relativi nella procedura informatica a tal fine predisposta entro il **14 giugno p.v.**

La stessa darà in automatico evidenza del Comune relativo all'ufficio di assegnazione.

Elaborazione liste provvisorie per comune

L'elaborazione delle liste provvisorie per singolo Comune avverrà in modo automatico in base al criterio della maggiore anzianità di servizio e, a parità di condizione, della maggiore anzianità anagrafica, maturati al 1° giugno 2011.

Le liste verranno affisse in tutte le bacheche aziendali e sulla intranet entro il 15 giugno 2011.

Eventuali eccezioni da parte degli interessati

A valle della pubblicazione delle liste provvisorie, le risorse interessate potranno, entro e non oltre il **18 giugno 2011**, manifestare eventuali osservazioni e/o eccezioni inviando un fax al n. indicato nel comunicato al personale che verrà pubblicato unitamente alle liste provvisorie.

Elaborazione liste definitive

La struttura risorse umane regionale relativa all'ufficio di assegnazione dell'interessato valuta le osservazioni/eccezioni presentate e procede, se necessario, all'aggiornamento delle informazioni contenute nella procedura informatica. Entro il **22 giugno 2011** saranno affisse le liste aggiornate presso le bacheche aziendali nonché sulla intranet.

Formalizzazione fabbisogni di flessibilità

La funzione RUO – SOP – POMO comunicherà ai RUR i contingenti di FTE necessari per far fronte alle temporanee esigenze dei territori.

Tali esigenze dovranno essere prioritariamente soddisfatte mediante il ricorso alla clausola elastica di cui alla presente procedura.

RUR contatta telefonicamente/via sms il lavoratore

Il RUR, ricevuta l'autorizzazione, accede, attraverso la procedura informatica, alla eventuale graduatoria del Comune dove attivare la clausola elastica.

Seguendo l'ordine della lista procederà a contattare telefonicamente il primo lavoratore disponibile che, al momento della chiamata, non sia impegnato nello svolgimento della prestazione prevista dal proprio contratto part-time né in attività in regime di clausola elastica presso un altro Comune.

Qualora il contatto telefonico vada a buon fine ed il lavoratore non accetti, lo stesso sarà considerato rinunciatario. Il RUR procederà allo scorrimento della graduatoria.

Qualora il contatto telefonico non vada a buon fine il RUR provvederà ad inviare un messaggio SMS di avviso. Decorse 8 ore dall'invio senza che l'interessato manifesti la propria accettazione, lo stesso sarà considerato rinunciatario. Il RUR procederà allo scorrimento della graduatoria.

Tutte le azioni sopra indicate dovranno essere opportunamente tracciate nella procedura informatica che sarà in tal senso predisposta anche al fine di evitare che lo stesso lavoratore, inserito nelle liste di due diversi Comuni, venga contattato contemporaneamente da due RUR ovvero venga contattato quando già è stata attivata la clausola e sta lavorando.

Modalità scorrimento liste

Le liste andranno utilizzate procedendo allo scorrimento completo delle stesse: il primo della lista che ha accettato la proposta ovvero vi abbia rinunciato non potrà essere ricontattato prima che sia stata interpellata per una proposta l'ultima risorsa della medesima lista.

Aggiornamento procedura informatica sulla base dei giorni lavorati in clausola elastica per diritto di precedenza trasformazione full-time in ambito provinciale

Attivata la clausola elastica la procedura verrà automaticamente aggiornata con l'informazione relativa al numero delle giornate di effettiva prestazione resa. Questo al fine di implementare le liste provinciali che garantiscono agli interessati un diritto di precedenza nella trasformazione del proprio rapporto di lavoro a full-time.

Si ricorda che il diritto di precedenza è rivolto esclusivamente a coloro che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in regime di part-time verticale <u>di durata non predeterminata</u> e sono fatti salvi gli obblighi previsti al comma VIII dell'art. 23 CCNL 14 aprile 2011.

La Provincia nella quale si realizza il diritto di precedenza è esclusivamente quella relativa alla struttura di assegnazione del dipendente. Per la valorizzazione del punteggio individuale contribuiranno tutte le giornate di prestazione rese in regime di clausola elastica, anche quelle effettuate presso l'ulteriore località indicata dal lavoratore medesimo che insiste in una diversa Provincia.

Altri profili professionali

Resta inteso che, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive di cui alla presente nota operativa, verranno fornite ai RUR ulteriori indicazioni per l'accoglimento delle adesioni alla clausola elastica, di cui al comma X art 23 CCNL, degli altri profili professionali.

Roma 27 maggio 2011